



ALLEGATO " B "

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DEI DIRITTI ALL'USO DEL
MARCHIO-LOGO ISTITUZIONALE DELL'ENTE PER I PARCHI MARINI
REGIONALI**

ART 1.
FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina le regole e le modalità per la concessione del patrocinio dell'Ente per i Parchi Marini Regionali per manifestazioni ed eventi promosse da altri soggetti che abbiano particolare rilevanza e specifico interesse per l'Ente per i Parchi Marini Regionali.
2. Regolamenta, inoltre, i criteri e le procedure per l'uso, da parte di terzi, del marchio-logo istituzionale dell'Ente per i Parchi Marini Regionali nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche indicate dalla apposita Delibera di "Approvazione del Manuale di Comunicazione Istituzionale – Elementi di base del marchio-logo istituzionale dell'Arpacal".

ART 2.
DEFINIZIONE

1. Il Patrocinio è una manifestazione di apprezzamento e adesione ad una iniziativa promossa da associazioni o enti pubblici o privati di particolare rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, sportivo, organizzate a livello locale, regionale e nazionale, coinvolgenti valori considerati importanti per l'Ente, nonché iniziative rivolte a promuovere una più diffusa cultura della protezione dell'ambiente.
2. La concessione del patrocinio ha carattere non oneroso e non comporta l'assunzione di spese a carico dell'Ente per i Parchi Marini Regionali, né la concessione di contributi economici, sotto qualsiasi forma.
3. Ai fini della concessione del Patrocinio, l'iniziativa deve essere promossa ed organizzata preferibilmente da soggetti pubblici o da soggetti privati (ad esempio associazioni ambientaliste, culturali, di promozione sociale, Pro loco, associazioni di categoria etc.) dotati di rappresentatività in ambito regionale o nel territorio nel quale gli stessi operano.
4. Il Patrocinio non può essere concesso a iniziative di carattere commerciale a scopo di lucro.
5. Il Patrocinio è denominato "Ente per i Parchi Marini Regionali" e viene concesso previo atto del Direttore Generale.

ART 3.
OGGETTO DEL PATROCINIO

1. Possono essere oggetto di Patrocinio:
 - a) Manifestazioni ed eventi (ad esempio mostre, convegni, congressi, incontri etc.), ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti e associazioni politiche;
 - b) Pubblicazioni (ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli), che saranno sottoposte a specifica valutazione;
 - c) Prodotti multimediali e telematici (ad esempio app, cd, cd-rom, dvd, siti web a contenuto divulgativo), ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo esclusivamente benefico il ricavato della vendita;
 - d) Corsi, seminari, workshop e iniziative aperte al pubblico, con carattere divulgativo e formativo.
 - e) Il Patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la manifestazione, pubblicazione a stampa ovvero il prodotto multimediale e telematico ed i corsi, prevedano la

compartecipazione dell' Ente per i Parchi Marini Regionali nella fase progettuale e operativa del progetto.

ART 4. CONCESSIONE E DURATA DEL PATROCINIO

1. Il Patrocinio dell'Ente per i Parchi Marini Regionali è concesso, previa relativa istruttoria del competente Ufficio Pubbliche Relazioni, dal Direttore Generale con apposita nota.
2. L'Ufficio Pubbliche Relazioni, verificata la completezza della domanda ed acquisito il parere del Responsabile dell'Area competente nella materia cui l'iniziativa interessa o si riferisce, sottopone l'istanza stessa alle determinazioni del Direttore Generale.
3. Il Patrocinio, che non può essere concesso in via permanente, è riferito alla singola iniziativa e non è da intendersi esteso ad altre iniziative analoghe o affini. Per l'iniziativa che si ripete con frequenza periodica durante l'anno solare, dovranno essere specificati il periodo e la durata; per iniziative che si ripetono a frequenza annuale, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
4. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'Ente per i Parchi Marini Regionali che si riserva di rivalutare i termini dell'istanza.
5. Il patrocínio può essere revocato ogni qualvolta l'oggetto del patrocínio stesso, previe verifiche successive, risultasse non più rispondente ai criteri dettati dall'Ente per i Parchi Marini Regionali con il presente atto.
6. A conclusione della manifestazione od iniziativa patrocinata, i promotori e gli organizzatori della stessa sono tenuti a trasmettere tutta la documentazione utile, comprovante l'avvenuto utilizzo del patrocínio e/o del logo istituzionale.

ART 5. EFFETTI DELLA CONCESSIONE

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare il Patrocinio concesso in modo appropriato al livello istituzionale dell'Ente per i Parchi Marini Regionali, attraverso la seguente dicitura:

" con il Patrocinio dell' Ente per i Parchi Marini Regionali"

e attraverso l'apposizione del marchio logo istituzionale, nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche indicate dal Decreto di approvazione del logo dell'Ente per i Parchi Marini Regionali.

2. La concessione del Patrocinio non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente.

ART 6. UTILIZZO DEL MARCHIO-LOGO

1. L'uso del marchio-logo istituzionale dell'Ente per i Parchi Marini Regionali da parte di soggetti diversi dall'ente, può essere effettuato a fronte della concessione del patrocínio, se indicato espressamente nella domanda.
2. Nella richiesta di utilizzo del marchio-logo è inoltre necessario specificare con quali modalità si intende farne uso ed inoltre descrivere il materiale promozionale o pubblicitario sul quale sarà apposto.
3. Il marchio può essere riprodotto anche sulle pagine web di siti costruiti in occasione dell'evento oggetto della concessione di patrocínio o su pagine web all'interno di siti già esistenti che riportino informazioni sull'evento che ha ottenuto il patrocínio regionale. In questi casi, l'utilizzo del marchio-logo istituzionale dell'Ente per i Parchi Marini Regionali deve essere chiaramente

riferito all'evento oggetto del patrocinio e non può protrarsi fino a 60 giorni dopo il termine dell'iniziativa. Con eccezione dell'evento oggetto del patrocinio, l'Ente per i Parchi Marini Regionali non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse dai soggetti interessati tramite il proprio sito e non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione l'Ente per i Parchi Marini Regionali potrà essere ritenuto responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nel sito del soggetto destinatario del patrocinio.

ART 7.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio dell'Ente per i Parchi Marini Regionali ovvero la concessione dell'utilizzo del marchio logo istituzionale, il richiedente deve presentare apposita domanda almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Direttore Generale dell'Ente per i Parchi Marini Regionali e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dal soggetto richiedente, che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella documentazione prodotta.
2. La domanda deve contenere:
 - a) lo statuto o altra documentazione idonea ad attestare la natura giuridica del soggetto richiedente;
 - b) il programma e la descrizione dell'iniziativa con l'indicazione sia delle finalità sia degli elementi che comprovino l'interesse dell'Ente per i Parchi Marini Regionali;
 - c) le modalità riguardanti l'eventuale utilizzo del marchio-logo.
3. La documentazione di cui alla lettera a) non deve essere presentata dagli enti locali, dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti strumentali o dipendenti dalla Regione Calabria, dalle società partecipate dalla Regione Calabria nonché dagli altri organismi ai quali l'Ente partecipa; i soggetti che hanno già ottenuto il patrocinio dell'Ente per i Parchi Marini Regionali per iniziative svolte devono comunicare che non sono intervenute modifiche dello statuto mentre in caso contrario devono provvedere ad inviare la documentazione aggiornata.
4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte dell'Ente per i Parchi Marini Regionali, la domanda di patrocinio è ritenuta non ammissibile.